

RASSEGNA CRONOLOGICA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTERVENUTE DAL 1990 IN TEMA DI FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

- 1 Legge “Amato” (legge n. 218/90 e d.lgs. n. 356/90)**

La legge ha avviato il processo di ristrutturazione del sistema bancario nazionale, incentivando la “trasformazione” delle Casse di Risparmio e degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico in società per azioni e la nascita degli enti conferenti.
- 2 Legge n. 266/91 (art. 15) sul volontariato e DM 8.10.97**

Obbliga le Fondazioni a destinare 1/15 dei proventi al netto delle spese di funzionamento alla alimentazione dei fondi speciali presso le regioni per il finanziamento dei Centri di servizio per il Volontariato. A tutto il 2001 le Fondazioni avevano complessivamente destinato a tale finalità circa 400 milioni di euro.
- 3 DM 26.11.93 in tema di incompatibilità (decreto “Barucci”)**

Disposizioni sull’incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Il Consiglio di Stato, riformando la precedente decisione del TAR del Lazio, ha ritenuto il decreto illegittimo, perché emesso in violazione dell’autonomia statutaria degli enti conferenti.
- 4 Legge n. 474/94 (art. 1 c. 7-7ter) e direttiva “Dini” del 18.11.94**

Nell’ambito del più generale processo di privatizzazione dell’economia, la legge 474 rimuove l’insieme delle norme della legge “Amato” che obbligava gli allora enti conferenti a mantenere il controllo pubblico delle banche conferitarie. La legge e relativa direttiva, quindi, hanno introdotto incentivi fiscali per quegli enti che, nei cinque anni successivi (1994/99) all’entrata in vigore della legge, avessero ceduto le partecipazioni bancarie, diversificando così il loro patrimonio.
- 5 DM 1.2.95 in tema di incompatibilità**

Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell’ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.
- 6 Plesso normativo costituente la c.d. legge “Ciampi” (legge n. 461/98 e d.lgs.n. 153/99)**

La legge “Amato” non aveva assicurato un assetto normativo stabile agli enti conferenti, né ne aveva chiarito gli scopi. La legge

“Ciampi” ha colmato questa lacuna, definendone compiutamente l’assetto giuridico e dando loro una precisa disciplina civilistica e fiscale. Il passaggio fondamentale della riforma “Ciampi” è senza dubbio costituito dal riconoscimento della natura giuridica privata e della piena autonomia statutaria e gestionale alle Fondazioni che avessero adeguato il proprio statuto alle previsioni della nuova disciplina. Significativo al riguardo è anche la nomenclatura utilizzata dal legislatore che parla ora di Fondazioni e non più di enti conferenti.

- 7 Atto di indirizzo 5.8.1999 in tema di adeguamento degli statuti ai principi della legge “Ciampi” In attuazione di una specifica previsione della d.lgs. n. 153 l’allora Ministro del tesoro assunse un provvedimento generale che forniva indicazioni alle Fondazioni per l’adeguamento degli statuti ai principi della legge “Ciampi”. Tale atto fu impugnato; il TAR del Lazio ritenne i contenuti del provvedimento non vincolanti per le Fondazioni.
- 8 Legge n. 62/01 (art. 19) sull’editoria Impone alle Fondazioni di finanziare, secondo parametri da definire da parte dell’Autorità di vigilanza, azioni a sostegno della lettura tra gli studenti ed a favorire la lettura dei quotidiani nelle scuole.
- 9 Atto di indirizzo 12.4. 2001 recante disposizioni transitorie in materia di bilancio In attuazione di previsioni del d. lgs. n. 153/99 il Ministro del tesoro ha definito disposizioni transitorie in materia di bilancio (tale provvedimento finalizzato a disciplinare il bilancio 2000 è ancora vigente), per regolamentare l’ordinato passaggio dalla vecchia impostazione di bilancio a quella nuova, che sarà definito, dalla medesima Autorità di vigilanza, in un apposito regolamento.
- 10 Atto di indirizzo 22.5.01 in tema di incompatibilità E’ il c.d. Atto “Visco”, che ha introdotto nuove norme in tema di onorabilità e di incompatibilità. E’ stato impugnato davanti al TAR del Lazio che ne ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, al fine di verificare la legittimità di un potere di indirizzo nei confronti delle Fondazioni, soggetti di diritto privato.
- 11 Legge “Tremonti” (art. 11 legge n. 448/01) Con tale intervento legislativo sono stati sottoposti ad una profonda revisione i principi della legge “Ciampi”. Con la legge finanziaria per l’anno 2002, infatti, sono stati modificati i settori di intervento, la composizione degli

organi di indirizzo, in modo particolare per le Fondazioni di origine istituzionale, la disciplina delle incompatibilità, eliminando le cooptazioni. Il legislatore, inoltre, ha ridotto l'attività delle Fondazioni all'ordinaria amministrazione, prevedendo la decadenza degli organi legittimamente insediati. Per quanto concerne i rapporti con le banche conferitarie, è stata introdotta una irrazionale nozione di controllo congiunto e la facoltà per le Fondazioni di affidare la gestione della partecipazione bancaria ad una società di gestione del risparmio.

Sono all'esame della Corte costituzionale, chiamata a verificarne la legittimità, alla luce della natura privatistica e della autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni, statuite dalla legge "Ciampi", le disposizioni dell'art. 11, relative:

- ai settori ammessi ed al relativo potere dell'Autorità di vigilanza di modificarne l'elencazione, ai settori rilevanti ed alla limitazione dell'operatività in via esclusiva ai predetti settori ammessi;
- alla disciplina dell'organo di indirizzo;
- alle incompatibilità;
- alla nozione di controllo congiunto delle banche;
- al periodo transitorio.

- | | | |
|----|---|---|
| 12 | Legge n. 112/02 (art. 5) conversione D.L. n. 63/02 c.d. decreto "salva deficit" | Ribadisce la natura privata, ancorché speciale, delle Fondazioni. |
| 13 | Lettera Ministero del 28 marzo 2002 (Circolare "Siniscalco") | Nota dell'Autorità di vigilanza in materia di ordinaria amministrazione – La lettera è stata sospesa il 5 dicembre 2002 dal TAR del Lazio, unitamente agli artt. 7 e 9 del DM n. 217/02. |
| 14 | Legge n. 166/02 (art. 7) lavori pubblici | Inserisce tra i settori ammessi delle Fondazioni la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. |
| 15 | Decisione Commissione UE del 22 agosto 2002 | La decisione riconosce la compatibilità con i principi comunitari della libera concorrenza del regime fiscale previsto dalla legge "Ciampi" per le Fondazioni.
Dall'aprile 2000 al 22 agosto 2002 le previsioni fiscali del d.lgs. n. 153/99 sono state di fatto sospese, per effetto dell'apertura dell'indagine formale sulle suddette agevolazioni fiscali da parte della Commissione UE. |

- 16 DM 2 agosto 2002, n. 217 Regolamento attuativo dell'art. 11 della legge n. 448/01 – Gli artt. 7 (partecipazioni bancarie di controllo) e 9 (disposizioni transitorie) sono stati sospesi dal TAR del Lazio, con ordinanza del 5 dicembre 2002. Il provvedimento è stato successivamente abrogato e sostituito dal D.M. n. 150 del 2004.
- 17 Atto di indirizzo del 23 ottobre 2002 Provvedimento recante disposizioni in materia di documento programmatico previsionale per l'anno 2003. L'atto è stato annullato per vizio di forma dal TAR del Lazio.
- 18 **Legge finanziaria 2003 (art. 80, c. 20, legge 289/02)** **Introduce la distinzione tra Fondazioni “piccole” (Fondazioni con patrimonio non superiore a 200 milioni di euro) o aventi operatività nelle Regioni a statuto speciale e le altre Fondazioni. Per le prime il termine del 15 giugno 2003, concernente la dismissione del controllo delle conferitarie, è prorogato al 15 giugno 2006. Il medesimo provvedimento legislativo, inoltre, modifica le disposizioni in tema di incompatibilità introdotte dalla legge “Tremonti”.**
- 19 **D.L. 24 giugno 2003, n. 143 coordinato con la legge di conversione n. 212/03** **Proroga al 31 dicembre 2005 del termine di dismissione del controllo e relative agevolazioni fiscali per tutte le Fondazioni. Per le “piccole” Fondazioni e per quelle operanti nelle Regioni a statuto speciale viene eliminato l'obbligo della perdita del controllo, fermo restando la conservazione delle agevolazioni fiscali. Viene consentito alle Fondazioni di investire fino al 10 per cento del patrimonio in immobili non strumentali, senza penalizzazioni fiscali.**
- 20 **Corte Costituzionale, sentenza del 24 settembre 2003, n. 300** **Acclaramento della natura giuridica privata delle Fondazioni e riconoscimento della loro piena autonomia statutaria e gestionale. Le Fondazioni sono soggetti dell'ordinamento civile e dell'organizzazione delle libertà sociali.**
- 22 **D.L. 30 settembre 2003, n. 269 coordinato con la legge di conversione n. 326/03 (art. 39, c. 14-*nonies*)** **Porta il numero massimo dei settori rilevanti di intervento da tre a cinque.**
- 23 **Legge finanziaria 2004 (art. 2, c. 26, legge 350/03)** **Introduce nuove norme in tema di incompatibilità per coloro che svolgono le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo delle Fondazioni.**

- 24 Decreto dirigenziale 25 marzo 2004 Stabilisce la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2003.
- 25 **DM 18 maggio 2004, n. 150** **Reca il regolamento attuativo dell'art. 11 della legge n. 448/01.**
- 26 **D.L. 12 luglio 2004, n. 168 coordinato con la legge di conversione n. 191/04 (art. 2, commi 4 e 5)** **Abrogazione del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 153/99 concernente l'applicazione alle Fondazioni dell'aliquota IRES ridotta alla metà.**
- 27 Decreto dirigenziale 15 marzo 2005 Stabilisce la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2004.
- 28 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Il decreto ha recepito le disposizioni contenute in altre norme che comprendevano tra i settori ammessi delle Fondazioni anche la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità (art. 153) e la realizzazione di infrastrutture (art. 172, comma 6), oltre alla possibilità per le Fondazioni di partecipare alle società pubbliche di progetto (art. 172, comma 2).
- 29 **Legge 28 dicembre 2005, n. 262** **Sostituzione del comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. n. 153/99 concernente il potere sostitutivo dell'Autorità di vigilanza per la dismissione del controllo delle banche conferitarie, limitazione del diritto di voto delle Fondazioni al 30% del capitale di tutte le società diverse dalle strumentali.**
- 30 **Sentenza Corte di Giustizia delle CE del 10 gennaio 2006** **Decisione relativa al procedimento C-222/04 concernente le questioni pregiudiziali poste dalla Corte di Cassazione riguardo al regime fiscale delle Fondazioni.**
- 31 Decreto dirigenziale 13 marzo 2006 Stabilisce la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2005.
- 32 Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 **L'art. 4, comma 1 del d.lgs. 303/2006 ha abrogato l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 che limitava il diritto di voto delle Fondazioni al 30% del capitale di tutte le società diverse dalle strumentali.**
- 33 Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 29 dicembre 2006, n. 27619 Decisione concernente la spettanza delle agevolazioni fiscali alle Fondazioni.
- 34 Decreto dirigenziale 23 marzo 2007 Stabilisce la misura dell'accantonamento alla

riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2006.

35 Decreto dirigenziale 20 marzo 2008

Stabilisce la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2007.

36 Decreto dirigenziale 11 marzo 2009

Stabilisce la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2008.

Marzo 2009